



Istituto Comprensivo di Paliano
Via F.lli Beguinot 30/A - 03018 Paliano (Fr) - tel. 0775577257 -
Cod. fis. 92027820601 – Cod. mecc. FRIC827005 – Cod. Univoco UF17RD
E-mail: fric827005@istruzione.it – Pec: fric827005@pec.istruzione.it – Sito web: www.icpaliano.edu.it





Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale
per il Lazio



Paliano, 10/11/2022

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER CORSO DI FORMAZIONE:

TRA

Istituto Comprensivo di Paliano (Frosinone) rappresentata legalmente dal Dirigente Scolastico Dott.ssa **Mariella Morelli**, nata a Genazzano il 26/06/1967 e domiciliata per la sua carica presso questa istituzione **C.F. 92027820601**

E

Il Direttore S.G.A. **Dott. Tonino Nardone** i cui dati anagrafici sono presenti agli atti di questa Istituzione Scolastica, di seguito indicato come "Collaboratore"

PRESO ATTO

della candidatura pervenuta in data **22/09/2022**, assunta agli atti del nostro Istituto con **prot. 6241/E, per affidamento (di un contratto di prestazione d'opera occasionale per il servizio di formazione continua (con ore in presenza ed ore di assistenza a distanza, sia telefonica che con collegamento remoto al PC) per tutto il personale ATA degli Uffici di Segreteria**

VISTA	la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica;
VISTO	il Quaderno n. 3 del Ministero dell'Istruzione avente ad oggetto "Istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali" ;
CONSIDERATO	che il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola. Tale collaborazione, ai sensi dell'art. 57 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007: (i) deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico, sentito il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; (ii) non comporta esoneri, neanche parziali, nella scuola di servizio;
VISTO	il DPR n. 275/99 ss.mm.ii. "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59";
VISTO	il D.lgs. 165/2001 ss.mm.ii. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e in particolare, ma non solo, l'art. 7 commi 6 e 6 bis ;
VISTO	l'art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001 ss.mm.ii. che consente alle Pubbliche Amministrazioni Pubbliche il conferimento di incarichi individuali

	ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione previo accertamento, da parte della Pubblica Amministrazione, dell' impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno ;
CONSIDERATO	che l' art. 57 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007, tutt'ora vigente in virtù dell'art. 1, comma 10, del CCNL Istruzione e Ricerca , specifica la possibilità di «[...] prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola [...]»;
VISTA	la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.i. "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTO	il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
VISTO	il Titolo V – Art.10 dei Regolamenti d'Istituto ex D.I. 129/2018 approvati dal Consiglio d'Istituto con delibera n.30 del 13 marzo 2019 e le relative ss.mm.ii. effettuate con delibera n. 27 del 04/11/2020 ;
TENUTO CONTO	delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018 ;
CONSIDERATO	che da anni in questa Istituzione Scolastica manca la guida continuativa di un DSGA di ruolo e quindi esperto ed in grado di formare il personale interno ;
CONSIDERATO	che in quest'a.s. sono presenti n. 3 assistenti amministrativi con nessuna esperienza professionale pregressa ;
CONSIDERATE	le delicate procedure burocratiche (interconnesse soprattutto agli aspetti economico-contabili ma non solo) che il f.f. del DSGA e/o il suo sostituto e/o altro personale di segreteria devono effettuare;
CONSIDERATA	l'esigenza di accrescere le competenze gestionali, amministrative contabili di tutto il personale degli Uffici di Segreteria ai fini del miglioramento continuo del servizio ma non solo;
CONSIDERATA	la necessità di procedere all'attivazione di un corso di formazione continua (dalla data del contratto fino alla fine dell'a.s. 22/23) del personale ATA degli Uffici di Segreteria;
CONSIDERATA	la necessità di attivare anche un servizio di assistenza a distanza, sia telefonica che con collegamento remoto al PC ;
CONSIDERATO	che l'incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica e che nella scuola non sono presenti e/o disponibili figure professionali con le competenze professionali richieste e che le attività riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico ;
CONSIDERATA	la necessità di reperire personale esperto di elevata e spiccata esperienza e professionalità ;

PRESO ATTO	che, in base alle tabelle dei compensi stabilite nel su citato Regolamento d'Istituto, per la formazione in oggetto è possibile prevedere un compenso massimo forfettario pari a n. 90 ore al costo orario di € 41,32 lordo dipendente;
PRESO ATTO	che, secondo gli orientamenti del DFP, il destinatario dell'Incarico DEVE aver conseguito almeno una laurea magistrale o titolo equivalente , attinente all'oggetto della collaborazione e nello specifico in Economia e commercio ;
CONSIDERATO	che l'intento di questa Istituzione Scolastica è stipulare un «contratto di lavoro autonomo o contratto d'opera » (art. 2222 c.c. e ss.): il rapporto negoziale che si concretizza in prestazioni d'opera prevalentemente personali, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento da parte del committente ;
VISTO	il Regolamento (UE) 2016/679 del 14 aprile 2016 , relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTA	l' autorizzazione (Prot. 0007566/E del 09/11/2022) sottoscritta dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonella Falso;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Il presente contratto di prestazione d'opera professionale, di cui le premesse costituiscono parte integrante ha come durata temporale il periodo dalla data di sottoscrizione fino al **31/08/2023**.

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c., un contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo non abituale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria ed occasionale con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

Art.1 RAPPORTO - Il Collaboratore individuato quale esperto si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente nelle attività di **formazione continua (con ore in presenza ed ore di assistenza a distanza, sia telefonica che con collegamento remoto al PC) per tutto il personale ATA degli Uffici di Segreteria** in particolare per materie contabili, finanziarie e amministrative anche per la stesura del Consuntivo 2022, ma non solo.

Art. 2 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE - il Collaboratore si impegna a prestare la propria collaborazione all'**Istituto Comprensivo di Paliano** per il corretto espletamento dell'attività indicata al precedente art.1. La prestazione dovrà essere svolta personalmente dal collaboratore che non potrà avvalersi di sostituti.

Art. 3 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE - il rapporto in argomento deve intendersi senza vincolo reciproco di esclusiva e senza alcuna subordinazione da parte della suddetta istituzione, né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico da esercitarsi a cura del committente, al fine di utilizzare compiutamente l'attività di collaborazione.

Il Collaboratore ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento del risultato che gli è stato commissionato, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà

comunque utilizzare anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso l'Istituto Scolastico.

Art. 4 COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITÀ DI PAGAMENTO -

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione professionale di lavoro autonomo viene determinato una retribuzione **pari a n. 90 ore forfettarie al costo orario di € 41,32 lordo dipendente**, complessivo lordo dipendente di € **3.718,80** (tremilasettecentodiciotto euro/80), pari a € **4.934,85 (quattromilanovecentotrentaquattro/85)** lordo Stato comprensivo della ritenuta IRAP 8,50% a carico dell'Istituzione Scolastica.

Il compenso lordo dipendente sarà soggetto a ritenuta d'acconto del 35% come per legge. Al collaboratore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo occasionale.

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto a carico della Scuola.

Art. 5 RECESSO - L'Istituto Scolastico si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

Il collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno n.7 giorni, solo al fine di evitare pregiudizio all'Istituto Scolastico. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

Art. 6 NORME DI RINVIO - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolata dagli artt. 2222 e seg. del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Frosinone. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 7 TUTELA DATI PERSONALI - Per la tutela del collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Mariella Morelli, Dirigente Scolastico di questa Istituzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONTRATTISTA
Dott.Tonino Nardone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mariella Morelli